

COMUNE DI LIMANA

PROVINCIA DI BELLUNO

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr.22 del 10/04/2019

Aggiornato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del ____

Entrato in vigore il

Sommario

<u>ART. 1 - SCOPO DEL REGOLAMENTO.....</u>	<u>3</u>
<u>ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE</u>	<u>3</u>
<u>ART. 3 – DEFINIZIONI</u>	<u>4</u>
<u>ART. 4 - ETICHETTA DEI PRODOTTI FITOSANITARI.....</u>	<u>6</u>
<u>ART. 5 - COMPETENZE E OBBLIGHI NELLA DIFESA FITOSANITARIA.....</u>	<u>8</u>
<u>ART. 6 – REGISTRAZIONI E DOCUMENTI COMPROVANTI L’USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI.....</u>	<u>8</u>
<u>ART. 7 – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE COMUNALI FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI.</u>	<u>9</u>
<u>ART. 8 – GESTIONE, MANIPOLAZIONE, DILUIZIONE E MISCELAZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI PRIMA DELL’APPLICAZIONE.....</u>	<u>9</u>
<u>ART. 9 – MISURE PER LA RIDUZIONE DELL’USO O DEI RISCHI DERIVANTI DALL’UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI</u>	<u>10</u>
<u>ART. 10 – MISURE PER LA RIDUZIONE DELL’USO O DEI RISCHI DERIVANTI DALL’UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI.....</u>	<u>11</u>
<u>ART. 11 – PRESCRIZIONI MINIME PER I TRATTAMENTI FITOSANITARI NELLE AREE AGRICOLE ED EXTRA AGRICOLE ADIACENTI ALLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI.....</u>	<u>13</u>
<u>ART. 12 – COMUNICAZIONI RELATIVE AI TRATTAMENTI CON PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O GRUPPI VULNERABILI</u>	<u>15</u>
<u>ART. 13 - SANZIONI.....</u>	<u>15</u>
<u>ART. 14 – ACCERTAMENTO DELLE SANZIONI.....</u>	<u>16</u>
<u>ART. 15 - RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONE D’UFFICIO.....</u>	<u>16</u>
<u>ART. 16 – IMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI.....</u>	<u>17</u>
<u>ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE.....</u>	<u>17</u>

Art. 1 - Scopo del regolamento

1. Con Decreto Interministeriale del 22/01/2014 è stato adottato il Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, in attuazione della Direttiva 2009/128/CE, che individua politiche e azioni volte ad “assicurare lo sviluppo e la promozione di metodi di produzione agricola a basso apporto di prodotti fitosanitari, realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente, promuovendo l'uso della difesa integrata ed approcci o tecniche alternativi, quali il metodo dell'agricoltura biologica e le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari”.
2. Le Amministrazioni comunali devono disciplinare, con proprio regolamento, l'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, comprese le fasce di rispetto a ridosso delle aree agricole ed extra agricole
3. Questa Amministrazione comunale auspica l'adesione volontaria delle aziende ai principi dell'agricoltura non intensiva, all'agricoltura biologica, all'applicazione delle tecniche di difesa integrata e di approcci alternativi con metodi non chimici, quali maggiori garanzie per la conservazione e la tutela della biodiversità, della salute dei cittadini e del paesaggio.
4. In virtù del principio generale di precauzione, volto alla riduzione dei rischi per la salute umana ed alla salvaguardia ambientale, qualora non sia possibile evitarne l'impiego, i prodotti fitosanitari devono essere utilizzati nella misura strettamente necessaria allo scopo prefisso, nell'assoluto rispetto della normativa comunitaria, nazionale e locale vigente, e comunque in scrupolosa ottemperanza alle modalità descritte in etichetta e nella scheda di sicurezza del prodotto, evitando in modo assoluto ogni uso improprio degli stessi.

Art. 2 - Campo di applicazione

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari e le prescrizioni riportate in etichetta da ciascun prodotto fitosanitario, chiunque impieghi i prodotti fitosanitari per scopi produttivi e non, è tenuto a porre ogni precauzione per assicurare la pubblica e la propria incolumità, evitare la contaminazione delle aree pubbliche e private, danni agli animali e alle risorse ambientali. Il presente Regolamento si applica nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, nelle aree adiacenti ad esse, nei giardini e orti privati e pubblici;
2. Il Regolamento si prefigge l'obiettivo di conciliare la difesa fitosanitaria con le esigenze di tutela della salute pubblica, di protezione della popolazione esposta al rischio di contaminazione da prodotti fitosanitari e di salvaguardare l'ambiente e le sue risorse;
Il riferimento normativo principale del presente Regolamento è rappresentato dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), di cui al Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014 nonché dall' Allegato B alla DGR.V. n. 1262 del 01 agosto 2016 - proposta di regolamento comunale sull'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili;
3. Obiettivo del Regolamento risulta la riduzione delle quantità di prodotti fitosanitari impiegate nell'ambito dell'intero territorio comunale e, in particolare, nelle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili. Questa Amministrazione comunale, a tale scopo, annoterà nel “Registro web dei trattamenti” i prodotti fitosanitari utilizzati direttamente, eventualmente integrati dalle informazioni dei soggetti terzi gestori delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Adeguate informazioni sui trattamenti effettuati relativamente alle singole annualità saranno pubblicate sul sito web del Comune;

4. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento gli interventi eseguiti dall'Autorità sanitaria finalizzati alla tutela della salute pubblica, quali disinfestazione, derattizzazione e simili;
5. Resta salva la possibilità che l'Amministrazione comunale si possa avvalere di un consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi, ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n.150/2012.

Art. 3 – Definizioni

Al fine del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

1. **“Ambiente urbano”**: l'insieme delle aree edificate con continuità avente carattere urbano per la presenza di tessuti edilizi, manufatti, strade, infrastrutture, servizi, esercizi pubblici, dotazioni ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Ricomprende gli insediamenti a destinazione residenziale, industriale, artigianale, commerciale, direzionale e a servizi, solitamente individuati negli strumenti urbanistici generali come zone territoriali omogenee diverse dalle zone agricole “E” ed assimilabili.
2. **“Aree di protezione”**: tutte le zone confinanti con le aree oggetto di trattamento con prodotti fitosanitari che devono essere preservate dalla contaminazione, quali corsi d'acqua di ogni categoria e livello, sorgenti d'acqua, specchi lacustri, fiumi, pozzi, canali, strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio ed aree ed edifici pubblici e/o privati. Rientrano altresì in questa categoria le aree destinate al ricovero di animali, apiari, terreni coltivati secondo tecniche di agricoltura biologica da aziende in conversione e/o certificate, aree coltivate a scopo produttivo e/o per l'autoconsumo -in cui non si effettuano trattamenti fitosanitari con sostanze di sintesi- quali: foraggio, ortaggi, cereali, erbe medicinali ed aromatiche, piccoli frutti e qualsiasi vegetale per l'alimentazione umana ed animale
3. **“Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili”**: l'insieme di tutte le aree verdi pubbliche o private, collocate in ambiente urbano o extraurbano, destinate alla fruizione o all'utilizzo da parte della collettività. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, devono in ogni caso essere considerate tutte le aree verdi ad uso pubblico e quelle private aperte al pubblico, nonché quelle frequentate da gruppi vulnerabili (anziani, disabili, minori, pazienti ospedalizzati, etc.) indipendentemente dalla specifica destinazione ed utilizzazione. Sono pertanto da ricomprendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le aree a verde “primario” e “secondario” – quali parchi gioco per bambini, giardini, parchi quartiere, parchi urbani, parchi territoriali, boschi urbani, campi sportivi, aree ricreative, orti urbani, il verde ornamentale o ambientale (alberature stradali, aiuole, ecc.), gli orti sociali, i cortili e le aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, il verde pubblico posto a protezione della viabilità e dei servizi, le aree verdi in prossimità di strutture sanitarie, le zone di interesse storico-artistico, paesaggistico e le loro pertinenze, le aree cimiteriali e le loro aree di servizio, il verde di rispetto di attrezzature ed impianti. Alcune tipologie rientrano anche nel novero delle cd “aree extra agricole”.
4. **“Aree di tutela assoluta” (Art. 94 DLgs 152/2006)**: le aree immediatamente circostanti le captazioni o derivazioni delle acque destinate al consumo umano: esse, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, devono avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, devono essere adeguatamente protette e devono essere adibite esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
5. **“Aree di rispetto” (Art. 94 DLgs 152/2006)**: le porzioni di territorio circostanti le zone di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica.

In tali zone sono vietati, fra l'altro:

- Stoccaggio di concimi chimici, fertilizzanti (che comprendono concimi, ammendanti e correttivi) e prodotti fitosanitari;
- Spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari, salvo l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tengo conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche.

In mancanza di diversa limitazione, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali.

1. **“Aree agricole”**: i territori non urbanizzati destinati esclusivamente all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo e l'agricoltura sociale.
2. **“Aree extra agricole”**: tutti gli ambiti territoriali non destinati alla coltivazione, quali le pertinenze a piazzali e a tratte ferroviarie, le autostazioni, i porti, gli interporti e gli aeroporti, gli spazi per la distribuzione dei carburanti, i viali, i bordi stradali, le alberature stradali ed autostradali, i parchi, i giardini, i campi sportivi e gli spazi ludici di pubblica frequentazione, le golene e le sponde di canali, di fiumi, di laghi, di corpi idrici in generale, i siti produttivi, commerciali e turistico-ricettivi, gli spazi pubblici e privati ad uso pubblico, i cimiteri e le zone di interesse archeologico.
3. **“Verde urbano”**: qualunque ne sia la specifica utilizzazione o la particolare attrezzatura, rappresenta una dotazione obbligatoria (cd “standard”) prevista dal D.M. n. 1444/1968 e dalle leggi urbanistiche regionali, ed è solitamente individuato negli strumenti urbanistici generali come zona territoriale omogenea destinata a servizi di tipo “F” o assimilabile.
4. **“Gruppo vulnerabile”**: le persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute. Tale categoria comprende le donne incinte ed in allattamento, i nascituri, i neonati ed i bambini, i lavoratori ed i residenti fortemente esposti ai prodotti fitosanitari nel lungo periodo.
5. **Prodotto fitosanitario**: come definito dall'art. 3 del D.Lgs. n.150/2012, prodotto, nella forma in cui è fornito all'utilizzatore finale, contenente o costituito da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinato ad uno dei seguenti impieghi: – proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali; – influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti, che influiscono sulla loro crescita; – conservare i prodotti vegetali, sempreché la sostanza o il prodotto non siano disciplinati da disposizioni comunitarie speciali in materia di conservanti; – controllare la flora infestante indesiderata o dannosa; – distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali. A partire dal 26 novembre 2015, l'utilizzatore professionale che acquista per l'impiego diretto, per se o per conto terzi, i PF deve essere in possesso di specifico certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs n. 150/2012, dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, secondo i propri ordinamenti.
6. **Utilizzatore professionale**: persona in possesso di apposito certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo che utilizza i PF nel corso di un'attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori
7. **Utilizzatore non professionale**: ai sensi del Decreto del Ministro della Salute n.33 del 22 gennaio 2018 è la persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un'attività non professionale per il trattamento di piante, sia ornamentali che edibili, non destinate alla commercializzazione come pianta intera o parti di essa;
8. **Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali**: prodotti, autorizzati a norma del Regolamento (CE) 1107/2009 e in conformità ai requisiti specifici del Decreto

33/2018, che possono essere acquistati e utilizzati anche da persona priva della abilitazione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n.150/2012. I prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali, di seguito indicati come PFnP, sono distinti in:

PFnPO: prodotti da utilizzare esclusivamente per la difesa fitosanitaria di piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino domestico e per il diserbo di specifiche aree all'interno del giardino domestico compresi viali, camminamenti e aree pavimentate;

PFnPE: prodotti per la difesa fitosanitaria di piante edibili, destinate al consumo alimentare come pianta intera o in parti di essa compresi i frutti, e per il diserbo di specifiche aree all'interno della superficie coltivata. I PFnPE possono essere destinati anche al trattamento di piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino domestico e al diserbo di specifiche aree all'interno del giardino domestico compresi viali, camminamenti e aree pavimentate; detti ulteriori impieghi sono indicati in etichetta.

9. **Lotta integrata:** la lotta integrata definita secondo l'OILB (Organizzazione per la lotta biologica) come "L'applicazione razionale di un complesso di misure biologiche, biotecnologiche, chimiche, colturali o di selezione vegetale, con le quali si limita al minimo indispensabile l'impiego dei PF, contenenti sostanze chimiche per mantenere i parassiti a livelli inferiori a quelli che provocano danni o perdite economicamente inaccettabili", rappresenta la naturale evoluzione della lotta guidata e trae origine dalla possibilità di impiego di nuovi metodi di intervento di tipo biologico. Fra questi hanno trovato pratica applicazione l'impiego di formulati a base di *Bacillus thuringiensis*, di insetti e acari ausiliari ed il metodo del disorientamento con feromoni sessuali.
10. **Lotta biologica:** la lotta biologica consiste nell'uso di antagonismi naturali per contenere le popolazioni degli organismi dannosi. Nella lotta ai parassiti si sfrutta l'azione degli organismi utili naturalmente presenti nelle colture o artificialmente allevati e moltiplicati in laboratorio (biofabbriche) e immessi nelle colture con lanci periodici (ad esempio coccinelle e crisope distribuite per combattere gli afidi). Interventi di lotta biologica vengono realizzati soprattutto in ambienti protetti (serre), mediante il lancio di entomofagi quali: Fitoseidi, Encarsia, ecc
11. **Consulente:** persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi.

Art. 4 - Etichetta dei prodotti fitosanitari

L'etichetta di un PF riporta le indicazioni necessarie affinché la manipolazione e l'utilizzo del PF riduca al minimo il rischio per l'uomo, gli animali e l'ambiente. Di conseguenza, la lettura dell'etichetta risulta fondamentale prima dell'esecuzione del trattamento fitosanitario.

Il Regolamento (CE) n. 1272/2008, Classification Labelling Packaging (CLP) è il nuovo sistema relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio dei PF e dei principi attivi. Il Regolamento CLP è lo strumento con cui l'Unione europea ha recepito il GHS (Globally Harmonised System for Classification and Labelling of Chemicals), un sistema di classificazione ed etichettatura armonizzato a livello mondiale. Un PF può essere impiegato esclusivamente sulle colture, per le avversità e con le dosi riportate in etichetta. Ogni altro impiego, diverso da quelli riportati in etichetta, è illegale e sanzionabile.

Gli elementi fondamentali dell'etichettatura sono:

- a. **Pittogrammi di pericolo:** una composizione grafica comprendente un simbolo e un bordo, destinati a comunicare informazioni specifiche sul pericolo in questione. In etichetta i pittogrammi sono accompagnati dalle avvertenze come "pericolo" o "attenzione" che indicano la gravità del pericolo. L'avvertenza "pericolo" si riferisce a categorie di pericolo più gravi mentre "attenzione" si riferisce a categorie di pericolo meno gravi.

- b. Indicazioni di pericolo (frasi H):** descrivono la natura del pericolo, ad ogni indicazione di pericolo corrisponde un codice alfanumerico composto dalla lettera H seguita da 3 numeri, il primo numero indica il tipo di pericolo (H2 = pericolo chimico-fisico, H3 = pericoli per la salute, H4 = pericoli per l'ambiente), i due numeri successivi corrispondono all'ordine sequenziale della definizione.
- c. Consigli di prudenza (frasi P):** descrivono la misura o le misure raccomandate per ridurre al minimo o prevenire gli effetti nocivi dell'esposizione a una sostanza o miscela pericolosa conseguente al suo impiego o smaltimento. Ad ogni consiglio di prudenza corrisponde un codice alfanumerico composto dalla lettera P seguita da tre numeri, il primo numero indica il tipo di consiglio (P1 = carattere generale, P2 = prevenzione, P3 = reazione, P4 = conservazione, P5 = smaltimento), i due numeri successivi corrispondono all'ordine sequenziale di definizione)

Altre prescrizioni riportate in etichetta:

- 1. Dosaggio:** l'etichetta riporta un "intervallo" di valori di dosaggio nel quale il prodotto è efficace riferito alla coltura e alle avversità, espresso come concentrazione (g/hl - ml/hl e/o kg/ha - l/ha). Quando il volume di acqua non è riportato in modo specifico, si può far riferimento a un "volume standard" a seconda delle colture arboree (per esempio 10 hl/ha per il vigneto); tuttavia questi volumi convenzionali non sono da considerarsi vincolanti. Quando la dose per ettaro è riportata in etichetta con la dicitura "Dose massima", questa rappresenta un limite massimo non superabile.
- 2. Posizionamento temporale:** è l'indicazione relativa a determinati periodi di impiego. Ad esempio, alcuni oli minerali riportano in etichetta la seguente dicitura: "Sono molto caustici, devono perciò essere usati solo quando le piante sono in pieno riposo vegetativo". Laddove riportate, queste indicazioni sono vincolanti e devono essere attentamente valutate prima dell'utilizzo del prodotto.
- 3. Indicazioni d'impiego:** indicazioni su quali vegetali o prodotti vegetali e aree non agricole (per esempio ferrovie, spazi pubblici, magazzini) ed a quali fini, può essere usato il PF.
- 4. Limitazioni al numero dei trattamenti:** se in etichetta viene riportata la frase: "Non effettuare più di due trattamenti all'anno" è necessario rispettare tassativamente il numero massimo di interventi.
- 5. Intervallo di sicurezza o tempo di carenza:** è l'intervallo di tempo che intercorre fra l'ultimo trattamento e la raccolta ed è totalmente indipendente dalla classificazione dei prodotti; non varia mai, anche se si riducono le dosi di impiego del PF, o se le derrate alimentari vengono lavate. Le autorizzazioni ministeriali fissano pertanto, per ogni formulato commerciale, un intervallo di sicurezza specifico per ogni coltura sulla quale è consentito l'impiego.
- 6. Vincoli relativi alle fasce di rispetto:** in etichetta possono essere riportate le frasi relative alle precauzioni da adottare per assicurare la tutela dell'ambiente: "Per proteggere le piante non bersaglio e gli organismi acquatici, non trattare in una fascia di rispetto di X metri dalla vegetazione naturale e dai corpi idrici superficiali". In merito ai vincoli riguardanti le fasce di rispetto si può trovare in etichetta, in aggiunta alla precedente, anche la frase: "In alternativa, utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli antideriva ad iniezione d'aria operando ad una pressione di esercizio conforme alle indicazioni d'uso della ditta costruttrice e, comunque, non superiore al limite massimo di 8 bar." In questo caso, per ridurre la fascia di rispetto, l'utilizzatore dovrà dotarsi dell'attrezzatura indicata in etichetta.
- 7. Tempo di rientro:** rappresenta il tempo che si deve attendere dopo un trattamento per poter rientrare in aree trattate a svolgere attività lavorativa senza indossare i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI). Per la maggior parte dei formulati non viene ancora indicato in etichetta, in questo caso si deve entrare nel campo con la vegetazione asciutta e sempre dopo 48 ore dalla fine del trattamento.

8. Altre indicazioni riportate in etichetta sono:

- a. nome commerciale;
- b. tipo di prodotto (fungicida, insetticida, ecc.);
- c. tipo di formulazione (polvere secca, polvere bagnabile, ecc);
- d. composizione e quantità dei principi attivi;
- e. modalità d'azione;
- f. compatibilità con altri PF;
- g. eventuali effetti fitotossici;
- h. estremi dei soggetti responsabili dell'immissione sul mercato (titolare dell'autorizzazione, fabbrica di produzione e di confezionamento);
- i. numero e data di registrazione;
- j. numero e codice della partita per la tracciabilità;
- k. informazioni sanitarie per il medico.

Art. 5 - Competenze e obblighi nella difesa fitosanitaria

1. È obbligatorio, per chiunque, segnalare al Servizio Fitosanitario regionale, direttamente o tramite il Comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali, non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata. In particolare, è obbligatorio segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 29/2000/CE, nonché di quelli per i quali sono vigenti norme nazionali di lotta obbligatoria.
2. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante la finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.
3. I vegetali o i prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tal quali nell'ambiente, ma devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo le procedure individuate dal Settore Fitosanitario regionale, fatte salve le prescrizioni imposte dalla normativa vigente.
4. Nei terreni incolti ed abbandonati con colture agrarie non più in produzione, è obbligatorio eseguire gli interventi di difesa e devono essere adottate le seguenti misure fitosanitarie per limitare il diffondersi delle fitopatologie di cui al comma 1:
 - a) tutte le colture arboree (vigneti e frutteti) una volta cessata la coltivazione devono essere estirpate totalmente compreso il portainnesto;
 - b) in caso di comprovata impossibilità all'estirpo è comunque obbligatorio provvedere alla difesa fitosanitaria nei modi e tempi stabiliti dagli specifici decreti o provvedimenti emanati dall'Autorità competente (Servizio Fitosanitario Regionale).

Art. 6 – Registreazioni e documenti comprovanti l'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. L'utilizzo professionale di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili deve essere riportato nel registro dei trattamenti.
2. Se l'utilizzo professionale di cui al comma 1 viene effettuato dalle Amministrazioni pubbliche, deve essere compilato il "Registro web dei trattamenti fitosanitari" disponibile nel sito PIAVE della Regione del Veneto (<http://piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria>).
3. Il registro dei trattamenti deve essere conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati. Il medesimo registro deve essere aggiornato entro il periodo di raccolta e comunque non oltre i sette giorni dall'esecuzione del trattamento.
4. Il registro dei trattamenti deve contenere le seguenti informazioni:

- Elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture
- Prodotto fitosanitario utilizzato e quantità
- Superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento
- Ogni ulteriore informazione utile alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Art. 7 – Individuazione delle Aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. Questo Regolamento individua le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, sulla base dell'elenco non esaustivo delle categorie di cui al paragrafo A.5.6 del PAN: parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili ed aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, orti urbani, superfici in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclopedonali, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio, ed eventuali altre aree.
2. Individua, altresì, in ambiente urbano, ai fini della gestione della flora infestante:
 - a. Le aree dove il mezzo chimico è vietato;
 - b. Le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi.
3. Le aree individuate ai sensi dei commi 1 e 2 sono riportate per elenco nell'Allegato 1 "Elenco dei siti sensibili sottoposti a tutela" del presente regolamento nonché in forma digitale nella cartografia del Sistema Informativo Territoriale Intercomunale SITIC sviluppato dalla Società Informatica Territoriale SIT srl consultabile on-line.
4. L'elenco delle aree di cui ai precedenti commi e conseguentemente la cartografia di cui al comma 3 possono essere integrati e modificati con successive deliberazioni della Giunta Comunale in base al mutare delle esigenze, ovvero ogniqualvolta si renda necessario un aggiornamento dovuto alla creazione o alla cancellazione di aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Per tale motivo gli elenchi e le cartografie succitate, potendo risultare temporaneamente obsoleti nelle more dell'adozione dei necessari periodici aggiornamenti, sono da intendersi non esaustivi. Per la puntuale individuazione delle aree soggette a tutela fanno fede le indicazioni riportate ai successivi articoli.

Art. 8 – Gestione, manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione

1. Durante l'acquisto, il trasporto, la manipolazione degli imballaggi, la gestione delle confezioni e il deposito per lo stoccaggio, gli utilizzatori professionali devono rispettare la normativa vigente.
2. Al fine di ridurre i rischi per la salute umana e per l'ambiente, anche gli utilizzatori non professionali devono rispettare le indicazioni di seguito riportate:

- a. Verificare, prima dell'inizio dei trattamenti, che l'attrezzatura sia perfettamente funzionante e non siano presenti perdite
- b. Preparare la miscela fitoiatrica con modalità tali da non causare rischi per la salute dell'operatore e per l'ambiente.
- c. Non lasciare incustodite le miscele di prodotti fitosanitari pronte per l'uso e le attrezzature, tenerle fuori dalla portata di persone non autorizzate e di animali;
- d. In caso di captazione di acqua da corpi idrici, il riempimento dell'irroratrice può essere effettuato esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es. valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua);
- e. Risciacquare immediatamente con acqua pulita i contenitori di prodotti fitosanitari vuoti ed i relativi tappi aggiungendo l'acqua di lavaggio così prodotta alla miscela fitoiatrica da distribuire. Gestire, successivamente, i contenitori ed i relativi tappi secondo la vigente normativa sui rifiuti;
- f. Durante le operazioni di preparazione della miscela, riempimento dell'irroratrice e risciacquo dei contenitori utilizzare tutti i DPI prescritti dall'etichetta dello specifico fitofarmaco.

Art. 9 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari

1. Fatto salvo l'obbligo di rispettare la normativa nazionale e regionale in materia, i prodotti fitosanitari devono essere impiegati osservando scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta e sulla scheda di sicurezza, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti.
2. Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è obbligatorio effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele raggiungano strade, edifici pubblici e privati e relative pertinenze, orti, giardini, parchi, aree ricreative e altre coltivazioni di terzi.
3. E' fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento:
 - a) di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone estranee od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;
 - b) accertarsi dell'eventuale passaggio di mezzi, ciclisti, pedoni in prossimità di strade aperte al pubblico e linee ferroviarie e adottare tutti gli accorgimenti utili per non investire le persone e/o mezzi di transito. In particolare, dovendo trattare un filare prospiciente e parallelo alla strada, l'irrorazione va effettuata soltanto sul lato della strada verso l'interno del campo, sospendendo momentaneamente la distribuzione in caso di transito di persone, animali o veicoli. I filari interni, in prossimità della strada, vanno in ogni caso irrorati in modo da evitare qualsiasi deriva del prodotto fitosanitari all'esterno del campo trattato;
 - c) di utilizzare ugelli appropriati (antideriva o a fessura piuttosto che a cono), al fine di ridurre la frazione di gocce di piccole dimensioni, di orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio, di adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo, di regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione;
 - d) di adottare tutte le misure precauzionali per evitare la perdita di miscela di Fitofarmaco lungo le strade;
 - e) di non eseguire il trattamento in condizioni di vento e con modalità tali – avuto riguardo al tipo di attrezzatura utilizzata – da provocare una deriva, con conseguente contaminazione di

altre colture o aree non interessate, si raccomanda in generale di non irrorare con vento di intensità superiore a 2,5-3 metri al secondo

f) di interrompere la distribuzione quando si svolta a fine appezzamento o filare effettuando le voltate ed altre manovre necessarie in presenza di discontinuità della vegetazione, in modo tale che il getto di miscela sia sempre intercettato dalla vegetazione;

g) di irrorare il filare o i filari di confine solamente verso l'interno del fondo;

h) Inoltre vanno evitati trattamenti in condizioni di elevata temperatura.

4. Devono inoltre essere prevenuti i fenomeni di contaminazione per ruscellamento che consiste nel trasporto del fitofarmaco con l'acqua di scorrimento superficiale, dall'area trattata a un corpo idrico. Si verifica quando l'intensità delle precipitazioni (pioggia o irrigazione) è superiore alla capacità di assorbimento da parte dei terreni. I fenomeni di ruscellamento possono essere ridotti o eliminati rispettando le previste distanze dai corpi idrici superficiali o utilizzando tecniche particolari di applicazione dei fitofarmaci al suolo, per esempio: interrimento degli erbicidi, utilizzo di dosi ridotte, localizzazione del trattamento.

5. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti o nelle aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto, comunicando agli interessati il nome della sostanza attiva impiegata, nonché la classe di pericolo ed i tempi di carenza/rientro della stessa.

6. È vietato effettuare irrorazioni con insetticidi e acaricidi che risultano tossici per gli insetti impollinatori durante la fase fenologica della fioritura, da 10 giorni prima della schiusa dei petali fino alla completa caduta degli stessi e, comunque, con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta la pertinente frase di rischio di nocività: "nocivo per gli insetti utili". Prima di eseguire qualsiasi trattamento è necessario verificare che non siano presenti erbe spontanee in piena fioritura; in questi casi bisogna provvedere allo sfalcio delle erbe per evitare morie di api.

7. Nelle aree di rispetto relative ai punti di prelievo di acque destinate al consumo umano, come individuate da apposito provvedimento regionale, è vietato l'utilizzo dei PF in un'area circolare di raggio con un'estensione di 200 metri dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali.

Art. 10 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. Nelle aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili ai fini della tutela e della sicurezza pubblica è necessario ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici e biologici), riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche e attrezzature che permettano di contenere al minimo la dispersione nell'ambiente.

2. Se nonostante il ricorso a mezzi alternativi per la difesa (sfalcio della vegetazione, pirodiserbo o l'applicazione di prodotti consentiti in agricoltura biologica) si rendesse necessario l'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o in ambiente urbano, questi ultimi devono essere scelti tra quelli indicati dal Ministero della Salute nel rispetto delle prescrizioni del Piano di Azione Nazionale (PAN) e, comunque, non possono essere utilizzati preparati con un tempo di rientro maggiore di 48 ore. L'eventuale utilizzo di prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida, dovrà privilegiare:

a. Prodotti a basso rischio come definiti nel regolamento (CE) n. 1107/09;

b. Preparati contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica, di cui all'allegato del regolamento (CE) n.889/08.

3. **Qualora si renda necessario l'utilizzo di prodotti fitosanitari, questi ultimi devono essere scelti tra quelli autorizzati al punto A.5.6. del PAN e comunque sono esclusi quelli contenenti le seguenti indicazioni di pericolo di cui al Regolamento (CE) n.1272/2008 (H332, H371, H312, H302, H330, H331, H370, H311, H301, H310, H300, H319, H335, H315, H351, H318, H334, H372, H373, H360F, H360, H361f, H361d, H362, H341). Tali prodotti non devono, comunque contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008.**

~~Qualora si renda necessario l'utilizzo di prodotti fitosanitari, questi ultimi devono essere scelti tra quelli autorizzati al punto A.5.6. del PAN e comunque sono esclusi quelli contenenti le indicazioni di pericolo di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (H332, H371, H312, H302, H330, H331, H370, H311, H301, H330, H310, H300, H319, H335, H315, H351, H318, H334, H317, H372, H373, H360F, H360, H361f, H361d, H362, H341). Tali prodotti non devono, comunque contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008.~~

Nelle aree frequentate dalla popolazione o in ambiente urbano, qualora si renda necessario l'impiego di prodotti fitosanitari, le distanze di cui all'articolo 11 si intendono derogate nel solo caso in cui vengano impiegati prodotti fitosanitari ammessi in agricoltura biologica. In tal caso l'applicazione dei prodotti è consentita fino al confine della proprietà.

4. Negli orti e giardini di proprietà privata l'utilizzatore non professionale che volesse manipolare ed impiegare i prodotti fitosanitari può utilizzare esclusivamente prodotti specifici per piante ornamentali (PFnPO) e per piante edibili (PFnPE) ed oltre ad osservare le norme di carattere generale contenute nel presente Regolamento, deve attenersi ai principi legislativi contenuti nel Decreto n. 33 del 22.01.2018.
5. Sulle alberate stradali è vietato effettuare irrorazioni con insetticidi e acaricidi che risultano tossici per gli insetti impollinatori durante la fase fenologica della fioritura, a partire da 10 giorni prima della schiusa dei petali fino alla completa caduta degli stessi e, comunque, con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta la pertinente indicazione di rischio di nocività: "nocivo per gli insetti utili". Prima di eseguire qualsiasi trattamento, è necessario verificare che non siano presenti erbe spontanee in piena fioritura; in questi casi bisogna provvedere allo sfalcio delle erbe per evitare morie di api
6. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate da gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore.
7. Negli orti e nei giardini di proprietà comunale possono essere utilizzati esclusivamente prodotti fitosanitari autorizzati per l'agricoltura biologica. Qualora la gestione di tali spazi sia affidata a soggetti terzi, tali soggetti debbono ricevere una adeguata formazione tecnica sui divieti del presente Regolamento. A tal fine l'Amministrazione comunale favorirà azioni informative sull'utilizzo dei mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici) all'uso dei prodotti fitosanitari mediante riunioni ed incontri ad hoc.
8. E' fatto obbligo di individuare il responsabile dei trattamenti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione, sia nel caso siano eseguite direttamente dall'Amministrazione che eseguite da ditta appaltante individuata dall'Amministrazione medesima.
9. Per trattamenti mediante endoterapia, ferma restando l'esclusione delle sostanze che soddisfino i requisiti sopra indicati, è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari riportanti le indicazioni di pericolo H302, H319, H315 di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008, espressamente autorizzati per la somministrazione endoterapica.

Art. 11 – Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. È vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari (ad esclusione di quelli consentiti in agricoltura biologica per cui si rimanda al successivo comma 4) a distanza inferiore ai 100 metri nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili ed aree verdi all'interno di plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie) individuate dall'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento.

Inoltre, per ulteriori 100 metri di distanza delle aree o strutture frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili il trattamento con prodotti fitosanitari è consentito esclusivamente quando tali aree o strutture non sono frequentate. Nel caso di aree o strutture frequentate dalla popolazione senza soluzione di continuità, il trattamento con prodotti fitosanitari va effettuato prima delle ore 7,30 del mattino e dopo le ore 18,00 pomeridiane.

2. È vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari (ad esclusione di quelli consentiti in agricoltura biologica per cui si rimanda al successivo comma 4) a distanza inferiore ai 30 metri nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree di protezione, come strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio, aree destinate al ricovero di animali, apiari, terreni coltivati secondo tecniche di agricoltura biologica da aziende in conversione o certificate biologiche, aree coltivate a scopo produttivo e/o per l'autoconsumo – in cui non si effettuano trattamenti fitosanitari con sostanze di sintesi – quali: foraggio, ortaggi, cereali, erbe medicinali ed aromatiche, piccoli frutti e qualsiasi vegetale per l'alimentazione umana ed animale;
3. In tutti gli altri contesti e nelle aree limitrofe alle fasce di rispetto indicate ai commi precedenti, vanno impiegati i prodotti fitosanitari riportati al punto A.5.6 del DM 22 gennaio 2014 con esclusione di quelli che contengono le indicazioni di pericolo H351, H334, ~~H317~~, H360F, H360D, H361f, H361d, H362, H341 di cui al Regolamento (CE) n.1272/2008;
4. Ferme restando le prescrizioni più limitative riportate sull'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato, la distanza di cui ai commi 1 e 2 può essere ulteriormente ridotta, purché al momento della distribuzione dei prodotti fitosanitari sia adottata almeno una delle seguenti misure di contenimento della deriva e/o del rischio:

a. Nelle colture arboree:

a.I. Adozione della difesa biologica da parte di aziende in conversione o certificate per l'agricoltura biologica;

a.II. Presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare ed il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 3 metri;

a.III. Utilizzo di atomizzatori con convogliatori d'aria a torretta, in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria almeno sulle tre posizioni più alte dei getti;

a.IV. Siano utilizzate irroratrici a tunnel.

Tali distanze sono così ridotte:

30 metri dalle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili;

20 metri dalle aree di protezione, escluse le strade di proprietà pubblica e di pubblico passaggio;

10 metri dalle strade di proprietà pubblica e di pubblico passaggio.

b. Nelle colture erbacee:

b.I. Adozione della difesa biologica;

b.II. Presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare ed il confine

dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva dev'essere almeno un metro più alta rispetto alla coltura da trattare;

b.III. Utilizzo di barriere irroratrici con ugelli o campana antideriva.

Tali distanze sono così ridotte:

20 metri dalle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili;

10 metri dalle aree di protezione, escluse le strade di proprietà pubblica e di pubblico passaggio;

5 metri dalle strade di proprietà pubblica e di pubblico passaggio.

5. La dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva previsti dal precedente comma 4 deve essere comprovata da idonea documentazione da conservare presso il centro aziendale per eventuali controlli e verifiche.
6. In ogni caso i trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario vanno effettuati con modalità tali da evitare la deriva. Per particelle catastali coltivate con soluzione di continuità per le colture erbacee deve essere mantenuta una fascia non trattata di 1,5 metri dal confine particellare mentre per le colture arboree tale distanza è di 5 metri. All'interno delle zone classificate a bosco ed assimilate ai sensi del D.Lgs 227/2001 è vietato l'utilizzo dei prodotti fitosanitari. E' fatta salva la possibilità di deroghe in presenza di particolari emergenze fitosanitarie e conservazionistiche, previo nulla osta da parte dell'Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari.
7. Nei siti della rete Natura 2000 e nelle aree naturali protette istituite in base alla L. n. 394/1991 ed alla L.R. 40/1984, è vietato l'impiego dei prodotti fitosanitari, fatti salvi i casi di trattamenti fitosanitari eseguiti secondo il metodo biologico da aziende certificate biologiche o in conversione, ovvero di trattamenti di diserbo su colture erbacee, fermo restando il rispetto delle distanze di cui al presente regolamento;
8. In caso d'uso di zolfo in polvere mediante impolveratrici, nel rispetto delle distanze previste ai commi precedenti del presente articolo, è fatto obbligo di effettuazione dei trattamenti nelle ore mattutine (indicativamente entro le ore 9.00) in cui è massima l'umidità relativa dell'aria;
9. La distribuzione del prodotto erbicida deve essere la più localizzata possibile. In caso di colture arboree comprese i vigneti è consentita solo sottochioma lungo il filare, minimizzando qualsiasi fenomeno di dispersione inutile e dannosa di prodotto. È vietato trattare con erbicidi le testate, le capezzagne a lato degli appezzamenti coltivati con colture erbacee e del filare in caso di colture arboree;
10. La larghezza degli interventi di diserbo localizzato sotto colture arboree non deve eccedere i 60 cm. Per le fasce di rispetto dalle aree specifiche, si osservano le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo;
11. L'informazione preventiva, da parte degli utilizzatori professionali, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari è prevista nei seguenti casi:
 - a. In ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone estranee (sentieri, percorsi salute, ecc.) inserendo l'apposita segnalazione in corrispondenza dei punti di accesso.
 - b. Quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all'art. 9, comma 1, lettera g), punto 6 del D.P.R. n. 290/2001, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2012.
 - c. È inoltre fatto obbligo di avvisare i vicini confinanti prima del trattamento, quando ne abbiano chiesto di essere informati, con le modalità concordate tra le parti.

Art. 12 – Comunicazioni relative ai trattamenti con prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili

1. Nelle aree soggette a trattamento con prodotti fitosanitari, nella fase di applicazione dei prodotti stessi e per tutto il tempo di rientro, deve obbligatoriamente essere esposta all'ingresso delle aree trattate opportuna segnaletica di divieto di accesso alle persone non addette ai lavori con un cartello a sfondo giallo con scritte di colore nero di dimensioni non inferiori al formato A4 che contenga le seguenti informazioni:
ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI
SOSTANZE ATTIVE UTILIZZATE:
DATA TRATTAMENTO:
DURATA DIVIETO ACCESSO (GG):
secondo il modello riportato alla figura 1
2. Nelle medesime aree dovrà essere inibito l'accesso utilizzando segnaletica adeguata e visibile e, ove necessario, l'area potrà essere delimitata. Ove possibile, i trattamenti devono essere effettuati in orari in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, non può essere inferiore a 48 ore;
3. E' fatto obbligo anche da parte degli utilizzatori non professionali di dare adeguata informazione dei trattamenti effettuati in prossimità dei confini (es. siepe, orto) in modo da evitare rischi per la salute.

Figura 1 – Cartello tipo per la segnalazione del trattamento nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (Il cartello a sfondo giallo, con scritte di colore nero di dimensioni non inferiori di formato A4).

ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI
SOSTANZE ATTIVE UTILIZZATE:
DATA TRATTAMENTO:

Art. 13 - Sanzioni

1. Ogni segnalazione o denuncia di comportamenti ritenuti lesivi alla pubblica o propria incolumità o al rispetto ambientale possono essere presentate al Sindaco competente per territorio;
2. Ai sensi del Capo I della Legge 24.11.1981 n.689 e dell'art. 7/bis del D.Lgs dn. 267 del 18.08.2000, per le contravvenzioni alle norme di cui al presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00€ a 50000€, fatta salva in ogni caso l'applicazione di sanzioni amministrative o penali eventualmente previste dalla leggi vigenti in materia e specifiche di settore;

3. Con Deliberazione della Giunta Comunale ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della Legge n. 689/81 ed in deroga al comma 1 dello stesso articolo, tra il limite minimo edittale della sanzione prevista (€25,00) e massimo (€500,00), spossono stabilire importi diversi, secondo la gravità della violazione.
4. A norma dell'art. 16, comma 1 della Legge 24.11.1981 n. 689 è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime, la definizione degli accertamenti, l'introito e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano le norme della legge di depenalizzazione 24.11.1981 n. 689;

Art. 14 – Accertamento delle sanzioni

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relative alle disposizioni del presente Regolamento sono svolte in via principale dagli Ufficiali ed agenti di Polizia locale, ferma restando la competenza di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 689/1981;
2. Il Sindaco potrà, con provvedimento motivato, abilitare all'esercizio di dette funzioni anche personale comunale, preventivamente formato. Tali soggetti dovranno essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite;
3. Le eventuali violazioni dovranno essere contestate al trasgressore mediante apposito verbale di accertamento;
4. L'irrogazione delle sanzioni previste da questo regolamento è di competenza del Comune al quale i trasgressori possono far pervenire scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti, entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o di notifica della violazione. Il Comune, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
Sono fatte salve le competenze del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS in tema di accertamenti sulla vendita ed utilizzo dei prodotti fitosanitari nell'ambito di programmi di vigilanza nazionali e regionali.

Art. 15 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione, a chi non adempie alle disposizioni del presente Regolamento può essere ordinata la rimessa in pristino dei luoghi e/o manufatti danneggiati o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno, con ordinanza emessa dal sindaco o dal Responsabile del Servizio competente;
2. Se la messa in pristino o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno non vengono effettuate dall'inadempiente, l'Amministrazione Comunale può intervenire direttamente o avvalendosi anche di ditte specializzate, con costi a carico dell'inadempiente, fatto comunque salvo l'inoltro di comunicazione all'Autorità Giudiziaria qualora l'intimazione sia stata emessa a seguito pregiudizio alla pubblica incolumità e abbia avuto carattere d'urgenza (Art. 650 del Codice Penale).

Art. 16 – Impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni

1. Le somme riscosse dai Comuni a corresponsione delle irrogazioni di sanzioni riguardo a violazioni della disciplina di tutela della popolazione e dei Gruppi vulnerabili di cui al presente Regolamento, e quindi trattenute nella misura di 2/3 degli importi introitati ai sensi dell'art.8, comma 2 e 3, L.R. n. 23, del 18 agosto 2007, sono destinate prioritariamente alla realizzazione di progetti per il recupero di aree verdi e per risanare l'ambiente.

Art. 17 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività di dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione che lo approva.
2. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono e restano abrogate.
3. Il presente Regolamento può essere soggetto a revisione ed aggiornamento annuale. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.